REGOLAMENTO DEL CENTRO DI RICERCA INTERDIPARTIMENTALE

SUSTAINABLE MATERIALS AND RESEARCH TECHNOLOGIES (SMART)

Art. 1 - Istituzione

È istituito presso l'Università degli Studi di Pavia, su proposta dei Dipartimenti di Ingegneria Civile e Architettura e di Ingegneria Industriale e dell'Informazione il Centro di ricerca interdipartimentale di Sustainable Materials And Research Technologies (SMART).

Art. 2 - Sede

Il Centro ha la sede amministrativa e sede operativa principale presso il Dipartimento di Ingegneria Civile e Architettura che ne curerà la gestione, avvalendosi della propria segreteria amministrativa, a parità di risorse amministrative assegnate dall'Ateneo.

Art. 3 - Finalità

Il Centro, in continuità con il progetto «Materiali sostenibili e tecnologie resilienti per le filiere strategiche della Lombardia» (SMART), ne assicura l'attuazione, la valorizzazione e lo sviluppo nel tempo e persegue, con carattere interdisciplinare e stabile, le seguenti finalità:

- promuovere, coordinare e svolgere attività di ricerca fondamentale, ricerca industriale e sviluppo sperimentale nel campo dei materiali sostenibili e delle tecnologie avanzate e resilienti, con particolare riferimento, ma non esclusivo, alla manifattura avanzata e additiva, ai processi energetici e ambientali sostenibili, alla sicurezza e resilienza delle infrastrutture, alla bioingegneria, alla microfluidica e al bioprinting, nonché alla microelettronica e alle comunicazioni a banda ultra-larga;

- sviluppare, integrare, gestire e valorizzare infrastrutture, laboratori, attrezzature e competenze scientifiche e tecniche condivise, assicurandone l'utilizzo efficiente e l'accesso trasparente e non discriminatorio da parte di utenti interni ed esterni, nel rispetto della normativa e dei regolamenti di Ateneo;

- favorire il trasferimento tecnologico e la valorizzazione dei risultati della ricerca, anche mediante attività di co-progettazione, ricerca collaborativa e commissionata, prototipazione, caratterizzazione, validazione e testing, tutela e sfruttamento della proprietà intellettuale, sostegno alla creazione di spin-off e start-up ed erogazione di servizi qualificati a imprese, con particolare attenzione alle PMI, enti pubblici e altri soggetti del territorio;

- promuovere e consolidare collaborazioni interdisciplinari e partenariati con dipartimenti, università, centri e infrastrutture di ricerca, imprese, enti e organismi pubblici o privati, italiani e stranieri, nonché la partecipazione a reti e programmi di ricerca, innovazione e sviluppo a livello regionale, nazionale, europeo e internazionale;

- contribuire all'alta formazione, all'aggiornamento professionale, alla formazione di giovani ricercatori e tecnici, alla diffusione della cultura scientifica e alla comunicazione dei risultati, promuovendo soluzioni capaci di generare impatto scientifico, tecnologico, economico, ambientale e sociale e di rafforzare la competitività, la sostenibilità e la resilienza dei sistemi produttivi e territoriali.

Art. 4 - Organi del Centro

Sono Organi del Centro:

- Il Presidente;
- Il Comitato tecnico-scientifico.

Art. 5 - Il Presidente

Il Presidente rappresenta il Centro. Predispone le proposte di attività e di sviluppo dello stesso e la relazione annuale sull'attività, per l'approvazione del Comitato tecnico-scientifico ed il successivo invio all'Amministrazione Universitaria. Il Presidente, dipendente dell'Università degli Studi di Pavia, è di norma un professore di ruolo, designato dal Comitato tecnico scientifico fra i suoi membri ordinari. È nominato dal Direttore del Dipartimento sede amministrativa del Centro, dura in carica un triennio accademico e può essere riconfermato.

Al Direttore del Dipartimento sede amministrativa del Centro e ai Direttori dei Dipartimenti ospitanti le sue sedi operative, sono attribuiti i compiti e le responsabilità previsti per il Responsabile di Struttura di cui al Regolamento di Ateneo per la sicurezza e la salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro.

Il Presidente designa, tra i dipendenti dell'Università degli Studi di Pavia, di norma tra i professori di ruolo, membri ordinari del Comitato tecnico scientifico, un Vice Presidente incaricato della sua sostituzione in caso di temporaneo impedimento o di assenza. Il Vice Presidente è nominato con Decreto del Direttore del Dipartimento sede amministrativa del Centro.

Art. 6 - Il Comitato Tecnico-Scientifico

Il Comitato tecnico-scientifico è l'Organo di programmazione delle attività scientifiche del Centro e l'Organo deliberativo dello stesso, con le competenze previste dallo Statuto e dai regolamenti universitari per gli Organi collegiali.

Per il funzionamento del Comitato valgono le norme per il funzionamento degli Organi collegiali di cui al Tit. V del Regolamento Generale di Ateneo “Funzionamento degli Organi collegiali”.

Esso è composto da rappresentanti designati da ciascun dipartimento aderente al Centro, di norma scelti tra il personale docente, nel numero di due per ogni dipartimento.

Esso è presieduto dal Presidente del Centro.

Possono far parte del Comitato tecnico-scientifico anche rappresentanti di Enti convenzionati con il Centro, previa delibera del Comitato tecnico-scientifico. Il numero dei rappresentanti di Enti esterni non può essere superiore ad un terzo dei membri designati.

Il Comitato tecnico scientifico può anche cooptare esperti, scelti per la loro alta e specifica competenza, sui problemi che formano oggetto dell'attività del Centro; i membri cooptati partecipano alle riunioni del Comitato solo con voto consultivo. I membri cooptati non vengono conteggiati a fini del quorum per la validità delle sedute.

I componenti designati e quelli cooptati durano in carica un triennio accademico e possono essere riconfermati.

I componenti rappresentanti di Enti esterni convenzionati durano in carica per la durata del rapporto convenzionale o, se il rapporto convenzionale è superiore ad un triennio, per un triennio, con possibilità di riconferma.

La nomina e le eventuali integrazioni o modifiche del Comitato tecnico-scientifico avvengono con Decreto del Direttore del Dipartimento sede amministrativa del Centro.

Il Comitato tecnico-scientifico può costituire al suo interno Commissioni istruttorie, che possono anche avvalersi di consulenze esterne, ove necessario.

Art. 7 - Modalità per eventuali future adesioni

Un Dipartimento dell'Ateneo può chiedere di aderire al Centro successivamente alla sua costituzione.

La richiesta motivata, approvata dal Consiglio della struttura richiedente e contenente l'indicazione delle risorse finanziarie e strumentali che la stessa metterà a disposizione del Centro, deve essere inviata al Presidente dello stesso.

Su tale richiesta si esprime il Comitato Tecnico-Scientifico.

L'adesione delle nuove strutture è formalizzata con Decreto del Direttore del Dipartimento sede amministrativa del Centro.

Art. 8 - Modalità per la collaborazione con Enti esterni

Il Centro, per il raggiungimento dei propri scopi istituzionali, potrà stipulare apposite convenzioni di collaborazione con Enti ed organismi pubblici o privati, italiani o stranieri. La convenzione dovrà prevedere specifici accordi in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro nonché in materia di gestione dell'ambiente. La convenzione dovrà essere sottoposta all'approvazione degli Organi deliberativi del Centro e successivamente, se onerosa, al Consiglio di Amministrazione.

Art. 9 - Partecipazione di singoli ricercatori alle attività del Centro

Singoli ricercatori afferenti ad altre strutture dell'Università o ad Enti esterni potranno essere ammessi a collaborare alle attività del Centro, previa delibera favorevole del Comitato tecnico-scientifico, che ne stabilirà le condizioni.

Art. 10 - Fonti di finanziamento, personale e attrezzature a disposizione del Centro

I fondi necessari per il funzionamento del Centro possono essere costituiti da fondi di ricerca dedicati alle attività del Centro assegnati dai Dipartimenti, proventi derivanti da contratti e convenzioni stipulati per l'esecuzione di specifiche ricerche, donazioni ed elargizioni, eventuali contributi dell'Ateneo, finanziamenti di Enti pubblici e/o privati.

Per le attività commissionate da terzi dovranno essere applicate le norme in vigore presso l'Università di Pavia, in particolare quelle relative ai contratti attivi e ai brevetti.

Nella ripartizione dei corrispettivi dovrà essere prevista anche una quota delle spese generali a favore del Dipartimento ospitante il Centro. Eventuali deroghe potranno essere deliberate dal Consiglio del Dipartimento ospitante, in relazione all'entità dell'attività svolta dal Centro. Per le altre acquisizioni valgono le norme generali dell'Ateneo.

Per lo svolgimento dell'attività il Centro dovrà avvalersi di locali, attrezzature e personale messi a disposizione dai Dipartimenti partecipanti. La loro disponibilità dovrà essere assicurata in sede di presentazione della proposta di costituzione del Centro.

All'atto della presentazione della proposta dovrà risultare regolamentato tra i Dipartimenti proponenti l'utilizzo dei locali, attrezzature e personale messi a disposizione.

Al Centro non può essere assegnato personale tecnico-amministrativo. Quest'ultimo può partecipare solo con finalità scientifiche. Essendo il finanziamento di tali Centri non a carico dell'FFO potranno però essere previsti reclutamenti e/o collaborazioni a tempo determinato funzionali alla gestione dell'attività.

Il Centro potrà altresì avvalersi, anche temporaneamente, di attrezzature e personale messi a disposizione da strutture esterne convenzionate. Le convenzioni con tali strutture dovranno regolamentare l'utilizzo delle risorse, sia del Centro sia della struttura esterna, ivi compresa l'applicazione della normativa sulla sicurezza e salute sul luogo di lavoro.

Risorse, locali, attrezzature e personale messi a disposizione del Centro dai Dipartimenti partecipanti non comportano alcun ulteriore onere a carico dell'Amministrazione.

Art. 11 - Modalità per la gestione amministrativo-contabile

Il Centro ha autonomia organizzativa e gestionale, da esercitarsi nelle forme e nei limiti previsti dal regolamento Generale di Ateneo.

La gestione contabile è di competenza del Dipartimento nel quale il Centro ha sede amministrativa.

Art. 12 - Regole per la modifica del regolamento del Centro

Il regolamento del Centro, redatto sulla base dello schema-tipo allegato al Regolamento di Ateneo per la Costituzione e il Funzionamento dei Centri, potrà essere modificato con delibera del Comitato tecnico-scientifico, assunta con la maggioranza dei due terzi dei componenti ordinari.

Eventuali modifiche in difformità allo schema-tipo, saranno sottoposte all'approvazione degli Organi accademici.

Art. 13 - Clausole di recesso e di scioglimento

Qualora un Dipartimento aderente al Centro di ricerca interdipartimentale dovesse decidere di recedere dallo stesso dovrà darne comunicazione agli Organi del Centro entro i tre mesi precedenti la data del recesso. Il Dipartimento recedente rimane obbligato a concludere gli impegni verso terzi già assunti dal Centro.

Qualora il Centro, per qualunque motivo, ivi compreso il venir meno del numero minimo di strutture necessarie, dovesse cessare la propria attività, l'Organo deliberativo del Centro lo dichiarerà con apposita delibera, che dovrà essere trasmessa all'Amministrazione centrale per gli adempimenti conseguenti.

La delibera dovrà altresì dare conto della situazione finanziaria e patrimoniale del Centro.

I beni e le attrezzature del Centro, nonché il numerario, assolti i debiti, restano di proprietà dell'Università degli Studi di Pavia, che provvede alla loro destinazione con delibera del Consiglio di Amministrazione.

Lo scioglimento del Centro potrà altresì essere disposto dagli Organi di Governo dell'Ateneo, a fronte di una accertata inattività dello stesso protratta per un periodo di due anni o del venire meno delle finalità che ne

hanno giustificato l'istituzione e/o dei requisiti di cui all'art. 2 comma 2 del Regolamento di Ateneo per la Costituzione e il Funzionamento dei Centri, ovvero:

- attività scientifica continuativa e di notevole volume, testimoniata da una relazione scientifica annuale approvata dal Comitato Tecnico-Scientifico e inviata all'Amministrazione universitaria;
- capacità di autofinanziamento dimostrabile con l'acquisizione di un finanziamento iniziale per un importo non inferiore ai 100000 euro e/o risorse proprie per un importo di non meno di 25000 euro annui.

Art. 14 - Norme finali e di rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente regolamento e nei regolamenti dei Centri, nonché nello schema-tipo per ogni singola tipologia di Centri, si rinvia alla normativa vigente, in particolare alle norme statutarie e regolamentari dell'Ateneo.

Art. 15 - Durata del Centro

Il Centro diviene operativo dalla data di entrata in vigore del Decreto rettorale di emanazione del regolamento relativo e cessa al venir meno dei requisiti previsti dall'art. 2 punto 2 del Regolamento di Costituzione e Funzionamento dei Centri.